Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 2 ottobre 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 11 settembre 1970, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Malcolm Richard Booker il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Australia a Roma.

(9242)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970.

Integrazione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini e collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse, modificato con leggi 5 gennaio 1955, n. 15 e 21 ottobre 1957, n. 1027, nonchè il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1360;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il giorno 3 luglio successivo, registro n. 6 Sanità, foglio n. 307, con il quale sono stati nominati i componenti della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, per il quadriennio 1° giugno 1967-31 maggio 1971;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Considerato che, a termine dell'art. 14 della predetta legge, occorre provvedere ad integrare la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie con la nomina dei componenti per l'esame degli affari concernenti i tecnici di radiologia medica;

Visto le designazioni all'uopo formulate dai competenti organi;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

La commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è integrata, per l'esame degli affari concernenti l'attività di tecnico di radiologia medica, come appresso:

Spalatin dott. Giuseppe, ispettore generale medico del Ministero della sanità; Ceccarelli Zanorio, Gorra Da-

niele, Occhiato Vincenzo, De Rosa Luigi e Fiore Adalberto, componenti effettivi designati dalla federazione nazionale dei collegi dei tecnici di radiologia medica;

Gioacchini Oscar, Maccarone Francesco e Serranò Pasqualino, componenti supplenti designati dalla federazione nazionale dei tecnici di radiologia medica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1970
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 204

(9248)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 1970.

Sostituzione di un membro supplente del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Vista la nota n. 18208 del 22 gennaio 1970, con la quale la Confederazione cooperative italiane designa per la nomina a membro supplente del comitato centrale predetto, in rappresentanza delle organizzazioni cooperative l'avv. Francesco De Marco a seguito del decesso del dott. Luigi Mazzitelli;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione della composizione del comitato centrale di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'avv. Francesco De Marco è nominato membro supplente del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza delle organizzazioni cooperative ed in sostituzione del dott. Luigi Mazzitelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(9257)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 agosto 1970.

Nomina del presidente dell'ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 1038, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1966, concernente la nomina del professor Domenico La Corte a presidente del suddetto ente;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della predetta carica per la durata di un triennio a norma dell'art. 8 dello statuto suindicato;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 8, è stato sentito l'avviso del Governo della Regione siciliana sulla nomina del nuovo presidente dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il comm. Francesco Mandraffino è nominato presidente dell'ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina, per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9218)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1969.

Nomina di membri del Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1969-1973.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 22 marzo 1965, con il quale venivano nominati i membri del consiglio predetto per il quadriennio 1965-1969;

Visto il decreto interministeriale 5 ottobre 1949, relativo alle indennità spettanti ai membri del consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 17 febbraio 1951, n. 83, relativa alla organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327;

Considerato che si rende necessario provvedere alla ricostituzione di detto consiglio superiore;

Viste le designazioni fatte, ai termini dell'art. 2 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio superiore della marina mercantile, per il quadriennio 1969-1973, i signori:

Cusmai dott. Raffaele, direttore generale del naviglio; D'Angelo dott. Nunzio, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo; Vaudano dottor Francesco, direttore generale del lavoro marittimo e portuale; Flore dott. Vito Dante, direttore generale del demanio marittimo e dei porti; Vitelli dott. Vincenzo, direttore generale della pesca marittima; Battaglieri tenente generale Mario, ispettore generale delle capitanerie di porto;

Pescatore prof. Gabriele, presidente di sezione;

Santi capitano di vascello Gian Franco, rappresentante dell'ufficio di stato maggiore della Marina;

Guazzaroni dott. Cesidio, ministro plenipotenziario, rappresentante del Ministero degli affari esteri;

Sica dott. Gerardo, direttore generale delle opere marittime, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

Gallo dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Polcari dott. ing. Cozio, direttore centrale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Pilia dott. Cesare, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Spasiano dott. Eugenio, professore di diritto della navigazione presso l'Università di Napoli;

Menegazzi prof. Guido, professore di politica economica e finanziaria presso l'Università di Padova;

Spinelli dott. ing. Lorenzo, delegato del presidente del registro italiano navale;

Alfano ing. Alberto, presidente dell'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale;

Ceriani dott. Gino, rappresentante dell'Unione delle camere di commercio marittime;

d'Amico dott. Ciro, rappresentante dell'armamento libero;

Crociani cav. di gran croce Camillo, presidente della Finmare, rappresentante dell'armamento di linea;

Mattozzi avv. Torello, rappresentante dell'armamento peschereccio;

Della Ragione ing. Alberto, ingegnere navale;

Cozzo prof. Francesco, costruttore navale;

Proto cap. Andrea, capitano marittimo;

Vianello cap. Giancarlo, macchinista navale;

Betti dott. Leo, lavoratore dei porti;

Mazzella Pasquale, marittimo di bassa forza;

Salemi dott. Paolo, assicuratore marittimo;

Tonolo comm. Davide, spedizioniere marittimo;

Clerici comm. Giacomo, agente marittimo raccomandatario.

Sono nominati componenti dell'ufficio di segreteria il dott. Renato Schiavetti, segretario, ed il dott. Pasquale Canale Parola, vicesegretario, rispettivamente direttore di divisione e consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile.

La spesa graverà sul capitolo n. 1080 del corrente anno finanziario e corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 novembre 1969

Il Ministro: V. COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1970
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 212

(9206)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1970.

Modifica dello statuto del Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 29 ottobre 1969 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è costituito:

a) dai conferimenti degli enti indicati all'art. 1, ripartiti in quote di partecipazione, nominative ed indivisibili, di L. 1.000.000 (unmilione) ciascuna; conferimenti assommanti a L. 1.600.000.000 (unmiliardoseicentomilioni);

b) dai conferimenti dello Stato assommanti, originariamente, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, a L. 860.000.000 (ottocentosessantamilioni) successivamente incrementati per effetto dell'applicazione del secondo comma del presente art. 5 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9259)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.p.a. Bellentani, di Massa Finalese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Bellentani, di Massa Finalese (Modena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bellentani, di Massa Finalese (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 giugno 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9019)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.p.a. I.V.E.A., di Farra di Soligo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. I.V.E.A., di Farra di Soligo (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.V.E.A. di Farra di Soligo (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 aprile 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9166)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1970.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Monterenzio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che con domanda n. 870 dell'8 febbraio 1966, il Consorzio della bonifica renana ha chiesto la classificazione tra le comunali della strada di servizio « Rio Sassuno » dell'estesa di km. 1 + 400;

Vista la deliberazione n. 43 del 22 giugno 1968, con la quale il consiglio comunale ha espresso parere favorevole alla classificazione a comunale della strada di cui sopra;

Visto il voto n. 1417 dell'8 settembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la suddetta strada possa essere classificata comunale ai sensi dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, numero 126;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di servizio « Rio Sassuno » dell'estesa di km. 1+400 è classificata comunale entrando a far parte del novero delle strade del comune di Monterenzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(9114)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Belluno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1970, al registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 121, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Belluno concernente il collegamento nord alla strada statale n. 50.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(9123)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1970, registro n. 14, foglio n. 380, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 10 febbraio 1968 dal sig. Alessandrini Menno avverso la nota 23 dicembre 1966, n. 21919, con la quale questo Ministero aveva respinto l'istanza del predetto impiegato diretta ad ottenere il pagamento delle differenze di retribuzioni arretrate dovutegli a seguito dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti della carriera di concetto del genio civile, disposto con decreto ministeriale n. 4846 del 9 dicembre 1964.

(9124)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1970, registro n. 14, foglio n. 384, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 6 luglio 1967 dal sig. Kozina Ezio avverso un non precisato provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la liquidazione delle competenze arretrate, relative al servizio prestato alle dipendenze del disciolto Corpo di polizia civile della Venezia Giulia.

(9125)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1970, registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 192, il ricorso straordinario proposto dall'Opera nazionale invalidi di guerra avverso provvedimenti dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, di assunzione a tempo indeterminato, di personale già in servizio con rapporto precario presso lo stesso ente, è respinto.

(9145)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Flavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Santa Flavia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.706.761 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9368)

Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Allerona (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.318.515 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9337)

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Bardi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.267.846 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9338)

Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Bassano in Teverina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.285.235 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9339)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Badia Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.625.105 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9340)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Calto (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.738.210 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9341)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1970, il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.387.235 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9342)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Cori (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.631.890 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9343)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Castelfranco Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.395.355 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9344)

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Capena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.216.045 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9345)

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Fratta Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.386.390 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9346)

Autorizzazione al comune di Isola Rizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Isola Rizza (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.517.858 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9347)

Autorizzazione al comune di Las Plassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Las Plassas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.980.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9348)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Masullas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9349)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Medolla (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.356.765 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9350)

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Montefiorino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.624.005 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9351)

Autorizzazione al comune di Nuraminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Nuraminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9352)

Autorizzazione al comune di Neoneli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Neoneli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.649.503 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9353)

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.384.525 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9354)

Autorizzazione al comune di Pettorazza Grimani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Pettorazza Grimani (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.176.340 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9355)

Autorizzazione al comune di Pabillonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Pabillonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9356)

Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Pollenza (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.109.593 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9357)

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Ortacesus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9358)

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Senorbì (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.770.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9359)

Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Senis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9360)

Autorizzazione al comune di Setzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Setzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9361)

Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Serrenti (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9362)

Autorizzazione al comune di Siamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Siamaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9368)

Autorizzazione al comune di Siliqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Siliqua (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9364)

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Sini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.570.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9365)

Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Siris (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9366)

Autorizzazione al comune di Siurgus Donigala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1970, il comune di Siurgus Donigala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.490.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9367)

Autorizzazione al comune di Tregnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Tregnago (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.274.855 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9369)

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Villanova Marchesana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.748.354 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9370)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.367.805 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9371)

Autorizzazione al comune di Zimella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1970, il comune di Zimella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.198.855 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9372)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 1° ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,06	623,30	623,30	623,36	623,20	623,10	623,30	623,36	623,06	623,25
Dollaro canadese	611,55	611,70	611,60	611,80	610,10	611,48	611,75	611,80	611,55	611,50
Franco svizzero	143,99	144,02	143,96	144,055	144 —	143,98	143,97	144,055	143,99	144 —
Corona danese	83,11	83,10	83,15	83,125	83 —	83,11	83,115	83,125	83,11	83,10
Corona norvegese	87,20	87,20	87,30	87,235	87,30	87,20	87,23	87,235	87,20	87,20
Corona svedese	119,82	119,80	119,90	119,935	119,80	119,84	119,93	119,935	119,82	119,80
Fiorino olandese	173,17	173,20	173,26	173,235	173,20	173,18	173,23	173,235	173,17	173,20
Franco belga	12,55	12,554	12,56	12,5585	12,56	12,55	12,5575	12,5585	12,55	12,55
Franco francese	112,86	112,86	112,85	112,90	112,80	112,85	112,88	112,90	112,86	112,88
Lira sterlina	1487,65	1487,45	1487,90	1487,55	1487 —	1487,65	1487,35	1487,55	1487,65	1487,40
Marco germanico	171,52	171,63	171,60	171,66	171,50	171,53	171,62	171,66	171,52	171,65
Scellino austriaco	24,12	24,12	24,13	24,1335	24,10	24,12	24,13	24,1335	24,12	24,13
Escudo portoghese	21,75	21,77	21,781	21,765	21,70	21,75	21,77	21,765	21,75	21,76
Peseta spagnola	8,95	8,96	8,96	8,958	8,90	8,95	8,9585	8,958	8,95	8,95

Media dei titoli del 1° ottobre 1970

Rendita 5 % 1935	97,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,025
» 5 % (Ricostruzione)	86,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,30
» 5 % (Città di Trieste)	85,325
» 5 % (Beni esteri)	83,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,975
» 5,50 % » » 1968-83	81,65
» 5,50 % » » 1969-84	88,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1970

Dollaro USA	623,33
Dollaro canadese	611,775
Franco svizzero	144,012
Corona danese	83,12
Corona norvegese	87,232
Corona svedese	119,932
Fiorino olandese	173,232
Franco belga	12,558
Franco francese	112,89
Lira sterlina	1487,45
Marco germanico	171,64
Scellino austriaco	24,132
Escudo portoghese	21,767
Peseta spagnola	8,958

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 15 marzo 1969 al 18 marzo 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 288/69, 311/69, 338/69, 356/69, 437/69 e 485/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi).

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (6)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 10% e inferiore o uguale al 17%	13,40
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 21%	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21% e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi delle zone B e C (6)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (5) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 % . . .	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 % .	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % .	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % .	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % (4)	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	108,40
	- i paesi della zona A (6)	130,00
	- l'Algeria e il Marocco	142,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (7) . . .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % (4)	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 % (4)	174,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi.	43,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso .	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggio Grana Padano prodotto da maggio a settembre 1967 (5)	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi terzi, esclusi i paesi europei diversi dalla Danimarca, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svezia, esclusi inoltre i paesi rivieraschi del Mediterraneo, nonchè l'Etiopia, la Somalia, gli Stati Uniti d'America, Portorico, il Canada, l'Australia e l'Argentina	62,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-E-I	Formaggio Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %, escluso il formaggio Grana Padano prodotto da maggio a settembre 1967	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	71,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel - en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,67
	- il Regno Unito	40,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- l'Australia	43,00
	- il Giappone	61,00
	- il Portorico	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 91,30.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 91,30.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) L'ammissione nella presente sottovoce del formaggio Grana Padano, prodotto durante il periodo dal 1° maggio 1967 al 30 settembre 1967, è subordinata alla presentazione di un apposito certificato.

Gli Organismi abilitati a rilasciare detto certificato, per il prodotto da ammettere al beneficio della speciale restituzione, sono i seguenti:

1) l'Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato agricolo (AIMA) per i quantitativi in suo possesso per effetto degli interventi di mercato dalla stessa eseguiti;

2) il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, con sede a Milano, via Pietro Verri n. 8, per gli altri quantitativi da chiunque detenuti e muniti del marchio dello stesso consorzio, apposto a norma del decreto interministeriale 23 marzo 1957.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi comprese l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano Est e il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(7) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7703)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a dodici posti di chimico, fisico e biologo coadiutore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1968/19/19, col quale, in base al primo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stato indetto un concorso a ventisei posti di chimico, fisico e biologo coadiutore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, concorso riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli del personale delle carriere di concetto dell'Esercito o comunque provenienti da tali ruoli se già inquadrati in uno dei ruoli unici delle carriere di concetto della Difesa;

Considerato che l'unico partecipante al suddetto concorso e vincitore dello stesso è stato nominato nella qualifica iniziale del ruolo sopra specificato;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969/26/376, col quale, in base all'ultimo comma del citato art. 56, è stato indetto un concorso a venticinque posti di chimico, fisico e biologo coadiutore di 2ª classe in prova nel ruolo di cui sopra, concorso riservato al personale impiegatizio non di ruolo di 1ª categoria in servizio presso l'Amministrazione della difesa;

Considerato che il predetto concorso è andato deserto;

Constatato che nel ruolo anzidetto, avente un organico di sessanta unità, sono attualmente vacanti trentadue posti;

Vista la nota (*a*) alla tabella 8 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, secondo la quale quaranta posti del complessivo organico del ruolo sopra indicato sono riservati a laureati in chimica o in ingegneria chimica, e venti posti a laureati in fisica o in scienze biologiche;

Considerato che, alla data attuale, sono presenti nel ruolo ventotto impiegati e che tali impiegati sono tutti laureati in chimica;

Considerato che sono quindi disponibili attualmente dodici posti per i laureati in chimica o in ingegneria chimica e venti posti per i laureati in fisica o in scienze biologiche;

Considerata la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i posti attualmente disponibili per i laureati in chimica o in ingegneria chimica;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di chimico, fisico e biologo coadiutore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

Il concorso è riservato a laureati in chimica o in ingegneria chimica.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, oltre che del diploma di laurea in chimica o in ingegneria chimica rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali, anche dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta - possibilmente a macchina - su carta legale da L. 400 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà pervenire alla direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni quarantacinque da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Detto termine, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto inammissibile, qualsiasi domanda che, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), sarà pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale di spedizione o pervenuta in tempo utile all'ufficio postale funzionante presso il Ministero. Sarà, del pari, considerata inammissibile la domanda dell'aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anzichè direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al Corpo militare d'appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta direzione generale.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con pubbliche amministrazioni:

ovvero, in caso diverso;

g-bis) i servizi - siano, o meno, tuttora in atto - prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la pre-

csa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo o dei relativi rapporti di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente articolo 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4:

da quale istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo la esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g*-bis) del precedente art 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e l'indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

la propria attuale residenza con il relativo numero di codice postale nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede, integrando tale dichiarazione, ove lo ritenga, con l'indicazione delle sedi più gradite (da specificare in ordine di preferenza decrescente);

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Inoltre l'aspirante dovrà specificare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua prescelta per la terza prova scritta (inglese o francese o tedesco) e, qualora intenda sostenere la prova orale facoltativa, la lingua o le due lingue relative a tale prova da scegliersi fra inglese, francese e tedesco purchè diverse dalla lingua prescelta per la prova scritta (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

Ove l'aspirante non formuli alcuna dichiarazione circa la prova orale facoltativa si riterrà che egli non intende sostenere tale prova.

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda - Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Le comunicazioni relative al concorso che l'amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo che risulta nella segnalazione della residenza fatta dall'aspirante stesso, giusta precedente art. 5, nella domanda di ammissione al concorso, a meno che nella predetta domanda, od anche dopo la presentazione di essa, non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo (completo del numero di codice postale)

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al «Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova pratica nonchè alla prova orale obbligatoria saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale obbligatoria sarà data la relativa comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed alla prova orale obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

La prova pratica e la prova orale obbligatoria non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale facoltativa (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato la prova pratica e la prova orale obbligatoria.

La prova orale facoltativa sarà valutata in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti, per ogni lingua ri-

spetto alla quale la prova stessa sia stata superata in base al normale livello di sufficienza od oltre ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nella prova orale obbligatoria. Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nella prova orale del concorso

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte, la prova pratica e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito. Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova pratica e la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed allo art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 15 febbraio 1963, n. 319), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dallo art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati, con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso. Decadrà dal titolo alla riserva l'aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta Direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova pratica e la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso. Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria - Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali, inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa entro il perentorio termine di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (ved. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere o quelle apposte

dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti *di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto,* risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.
Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a chimico, fisico e biologo coadiutore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì, 4 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1970
Registro n. 44, *foglio n.* 383

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

(Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 400)

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero la indicazione di esse in modo generico e cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a dodici posti di chimico, fisico e biologo coadiutore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1970.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . . . . .;

di possedere il seguente titolo di studio (4) . . . con specializzazione (5) . . . . . . rilasciato da (6) . . . . nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-*bis*) . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni (8);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede preferendo (9) quella (e) di (9-*bis*) . . . . . .;

di appartenere alla categoria de (10) . . . .;

di prescegliere, per la terza prova scritta, la lingua (11) . . . . .;

(12) di prescegliere, per la prova orale facoltativa, la lingua (o le lingue) . . . . .;

di risiedere in (13) . . . . . .

. . . . lì . . . . . .

Firma (14)
. . . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda *nei propri confronti dal limite di età*» (v. *ultima* parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'università (o l'istituto di grado universitario legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva, è attualmente in servizio militare presso . . . . ., non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva, non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . ., non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(8) In caso diverso l'aspirante è tenuto a formulare dichiarazioni nei seguenti termini:

se si tratta di rapporto di pubblico impiego tuttora in atto:

«di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . presso . . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione d'attuale appartenenza, anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . . per gli impiegati di ruolo)» o «della categoria . . . . . (prima o seconda o terza . . . per gli impiegati non di ruolo)»;

per ciascuno dei rapporti di pubblico impiego precedentemente contratti dall'aspirante ma successivamente risolti:

«di aver prestato in precedenza servizio come impiegato dal . . . al . . . . presso . . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . . della carriera . . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . . per gli impiegati di ruolo)» o «della categoria . . . . . (prima o seconda o terza . . . per gli impiegati non di ruolo)»;

«e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta a . . . . . . (indicare la causa)».

(9) La dichiarazione relativa alla *preferenza* delle sedi non è obbligatoria.

(9-*bis*) Indicare le sedi più gradite in ordine di preferenza decrescente.

(10) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(11) Inglese o francese o tedesco.

(12) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere la prova orale facoltativa. La scelta deve riguardare un massimo di due lingue ed essere effettuata tra l'inglese, il francese e il tedesco purchè si tratti di lingua o di lingue diverse da quella scelta per la prova scritta.

(13) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà, in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa, specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia).

(14) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2

Rif. art. 2 (primo comma, n. 3) del bando

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6) lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ALLEGATO 3

(rif. art. 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di chimica generale o inorganica o organica o industriale o di chimica-fisica, qui sotto indicati. Il candidato nello svolgere il tema dovrà dare anche sviluppo a quanto dell'argomento possa avere

attinenza con applicazioni nel campo della chimica degli esplosivi e degli aggressivi chimici di guerra, e nel campo dell'autotrazione:

Leggi fondamentali della chimica, equilibri, catalisi, termochimica, elettrochimica. La teoria atomico-molecolare nel suo sviluppo storico con particolare riguardo alle moderne teorie sulla struttura della materia.

Idrogeno, azoto, ossigeno. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido nitrico, nitrati, ammoniaca), preparazione e applicazioni industriali.

Litio, sodio, potassio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo ai loro idrati, carbonati e clqruri), preparazione e applicazione industriale.

Magnesio, calcio, stronzio, bario. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazione industriale.

Zinco, rame, argento, mercurio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazione industriale.

Piombo, alluminio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

Carbonio, silicio, titanio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applizioni industriali.

Fosforo, arsenico, antimonio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, prepazione e applicazioni industriali.

Zolfo. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, sue principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido solforico e all'oleum), preparazione e applicazioni industriali.

Fluoro, cloro, bromo, iodio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido cloridrico, ipocloriti, clorati, perclorati), preparazione e applicazioni industriali.

Manganese, cromo, nichel. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

Ferro, ghisa, acciai, leghe ferro-metalliche. Preparazione, caratteristiche, proprietà. Cenno sull'analisi chimica e micrografica degli acciai.

Grande industria degli acidi e delle basi inorganiche. Procedimenti di produzione.

Idrocarburi saturi. Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale.

Olii e grassi, saponi, glicerina. Caratteristiche, proprietà, preparazione industriale, utilizzazione.

Alcooli, aldeidi, chetoni, acidi organici, Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale.

Eteri nitrici. Proprietà, caratteristiche, preparazione, utilizzazione industriale.

Idrocarburi aromatici a nucleo semplice ed a nucleo condensato. Proprietà, caratteristiche, preparazione, derivati e utilizzazione industriale.

Fenoli e naftoli. Caratteristiche, preparazione industriale, utilizzazione, loro nitroderivati più importanti.

Idrati di carbonio. Caratteristiche, preparazione, derivati più importanti, utilizzazione industriale.

Resine sintetiche, gomma naturale e gomma sintetica. Caratteristiche, composizione, proprietà, preparazione, cenni sulla loro tecnologia e utilizzazione industriale.

Aggressivi chimici di guerra e prodotti fumogeni e nebbiogeni. Caratteristiche e preparazione dei più importanti. Cenni sui mezzi di protezione chimica.

Gli esplosivi da guerra. Classificazione, caratteristiche e preparazione dei più importanti.

I carburanti e lubrificanti impiegati nell'autotrazione. Classificazione dei greggi, loro derivati, raffinazione. Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei carburanti e lubrificanti.

Principali procedimenti di sintesi organica interessanti particolarmente la produzione di sostanze a largo impiego industriale.

2) Risoluzione di uno o più esercizi numerici di chimica generale o inorganica o organica o di chimica fisica.

3) Versione in italiano dall'inglese o dal francese o dal tedesco, secondo la scelta del candidato, che egli preciserà nella domanda di ammissione al concorso, di un brano di letteratura tecnica.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare

PROVA PRATICA

Analisi quantitativa di un miscuglio inorganico, con separazione di due componenti e loro determinazione uno per via volumetrica e uno per via ponderale, con relazione scritta.

PROVA ORALE

Obbligatoria

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Colloquio su:

argomenti facenti parte del programma previsto per la 1ª prova scritta;

apparecchiature di laboratorio ed industriali di più corrente e moderno impiego;

legislazione relativa all'impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, dei prodotti tossici e dei materiali radioattivi. Nozioni;

legislazione relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nozioni;

diritto amministrativo. Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai;

ordinamento degli Stati Maggiori e degli Organi centrali del Ministero della difesa.

Facoltativa

Lingua straniera: lettura e versione da una o due lingue straniere diverse da quella prescelta per la prova scritta n. 3, purchè comprese fra le lingue indicate per tale prova.

La lingua o le lingue straniere prescelte per la prova orale facoltativa dovranno essere, al pari di quella prescelta per la prova scritta, precisate nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO A RISERVA ED ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27), 30), e 31), possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i «profughi» (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo alla riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) *Insigniti di medaglia al valor militare*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) *Invalidi di guerra* (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) *Invalidi civili di guerra*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) *Invalidi per servizio*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge)

5) *Invalidi del lavoro*: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dello I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) *Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare*: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) *Orfani dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestata servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio, ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento

8) *Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) *Orfani dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) *Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè la infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) *Feriti in combattimento*: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) *Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) *Capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra) : stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) *Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art.* 150 *del decreto del Presidente della Repubblica* 10 *gennaio* 1957, *n.* 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) *Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro*:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) *Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra*: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, numero 648.

17) *Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare*: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) *Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio*: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) *Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra*: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) *Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente*: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) *Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento*: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) *Profughi* (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) *Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione della difesa*: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio della amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) *Coniugati con o senza prole e vedovi con prole*: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) *Invalidi civili*: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) *Sordomuti*: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: TANASSI

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere B), C) e D)*:

1) estratto, non è ammesso il certificato dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certicato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare

servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

DOCUMENTI DIMOSTRATIVI DEL TITOLO ALL'ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista: relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che fuorono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa: stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1): attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dello Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti,

Concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e,

Concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti: se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B* e *C* del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili: attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa* (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) *o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo dall'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: TANASSI

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

(9153)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Bando di concorso a cinquantacinque borse di studio riservate ai giovani meridionali aspiranti a frequentare le scuole-convitto professionali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Gaeta e di Roma per il conseguimento del diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia, della licenza di puericultrice e a dieci borse di studio riservate a giovani residenti in Sardegna, aspiranti a frequentare la scuola-convitto annessa all'IPAI di Genova, per il conseguimento del diploma di Stato di vigilatrice d'infanzia.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia (O.N.M.I.) allo scopo di incrementare la formazione di personale particolarmente qualificato a svolgere attività direttiva e di assistenza presso gli asili-nido localizzati nell'area di intervento della Cassa per il Mezzogiorno, bandisce un concorso per titoli alle seguenti borse di studio, finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717:

dieci borse di studio annuali (1970-71) riservate a giovani meridionali, in possesso della licenza di puericultrice che intendano frequentare l'apposito corso della scuola convitto professionale per vigilatrici d'infanzia di Roma per il conseguimento della abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice dell'infanzia;

dieci borse di studio biennali (1970-72) riservate a giovani meridionali, in possesso della licenza di scuola media inferiore e con preferenza diplomate di scuola media superiore che intendano frequentare il 1° anno della scuola convitto professionale per vigilatrici dell'infanzia di Roma per il conseguimento del diploma di Stato per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice dell'infanzia;

dieci borse di studio triennali (1970-73) riservate a giovani meridionali, in possesso della licenza di scuola media superiore, che intendano frequentare il 1° anno della scuola convitto professionale per vigilatrici dell'infanzia di Roma per il conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nella assistenza all'infanzia;

venticinque borse di studio annuali (1970-71) di cui dieci per Roma e quindici per Gaeta, riservate a giovani meridionali, in possesso della licenza di scuola media inferiore, che intendano frequentare le scuole convitto professionali di Roma e di Gaeta (Latina) per il conseguimento della licenza di puericultrice;

dieci borse di studio biennali (1970-72) riservate a giovani residenti in Sardegna, in possesso della licenza di scuola media inferiore e con preferenza diplomate di scuola media superiore, che intendano frequentare il 1° anno della scuola convitto annessa all'IPAI di Genova, per il conseguimento del diploma di Stato per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice d'infanzia.

Ciascun anno di corso è della durata di 11 mesi. Le borse di studio verranno erogate in ratei netti mensili posticipati di L. 60.000 (sessantamila).

1. — *Condizioni per la partecipazione al concorso*

Le candidate all'assegnazione delle borse di studio messe a concorso dovranno:

a) avere al 30 settembre 1970 un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30;

b) non essere occupate presso istituti od enti pubblici o privati al momento della presentazione della domanda di assegnazione delle borse di studio;

c) essere residenti da almeno un anno nel territorio di intervento della Cassa per il Mezzogiorno;

d) essere in possesso dei titoli di studio indicati per il tipo di borse di studio richieste;

e) essere in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per l'ammissione alle scuole in oggetto.

2. — *Domande di ammissione al concorso*

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate all'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, sede centrale, lungotevere Ripa, 1, Roma, entro e non oltre il 15 ottobre 1970.

Alle domande dovranno essere allegati:

1) certificato di nascita;

2) certificato del titolo di studio richiesto, con la specificazione delle votazioni riportate nelle singole materie;

3) certificato in cui risulti la residenza in un comune del territorio di intervento della Cassa per il Mezzogiorno da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando;

4) stato di famiglia con il visto dell'ufficio delle Imposte dirette;

5) certificato di disoccupazione rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, in data anteriore all'inizio del corso.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia provvederà a corredare ciascuna domanda di una dichiarazione attestante che la candidata possiede i requisiti psico-fisici richiesti per l'ammissione alla scuola convitto in oggetto.

3. — *Modalità per l'assegnazione delle borse di studio*

L'assegnazione delle borse di studio avverrà, sulla base dei titoli presentati, tra le candidate che avranno presentato domanda nei termini e nella forma indicati dal presente bando e che risulteranno in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti.

A parità di punteggio, sarà data la preferenza alle candidate che si trovano in stato di bisogno, comprovato dallo stato di famiglia vistato dall'ufficio delle imposte dirette.

4. — *Commissione per l'assegnazione delle borse di studio*

L'espletamento del concorso sarà effettuato presso la sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, da una commissione composta dal presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno e da un rappresentante del centro di formazione e studi per il Mezzogiorno.

E' compito della commissione provvedere all'esame dei titoli, alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni delle borse di studio.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia provvederà a comunicare all'interessata l'esito del concorso. Le candidate che sono risultate vincitrici delle borse di studio dovranno far pervenire all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una dichiarazione di accettazione della borsa di studio e degli obblighi da questa derivanti entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, pena la decadenza da ogni diritto sulla borsa stessa.

5. — *Subentro al beneficio delle borse di studio*

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia provvederà ad assegnare le borse di studio che si rendessero disponibili, entro e non oltre il primo mese dallo inizio dei corsi, alle concorrenti idonee nell'ordine di graduatoria del concorso, dandone comunicazione alla Cassa per il Mezzogiorno ed al centro di formazione e studi per il Mezzogiorno.

6. — *Obblighi delle borsiste*

E' fatto obbligo a quante accettano la borsa di studio di:

1) frequentare le lezioni, le esercitazioni, i seminari ed i tirocinii, secondo il programma di studi ed il regolamento del corso prescelto;

2) seguire gli anni scolastici di studio con continuità.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, sentita la Cassa per il Mezzogiorno, potrà revocare, su segnalazione degli organi direttivi della scuola, le borse di studio anche durante l'anno scolastico per gravi motivi disciplinari e per scarso profitto.

La borsa di studio non potrà essere cumulata con altre borse, premi, retribuzioni e compensi corrisposti alle beneficiarie dallo Stato o da Enti pubblici o privati. La non ottemperanza a questo obbligo comporta la revoca immediata e definitiva delle borse di studio.

7. — *Riconferma delle borse di studio biennali e triennali*

La riconferma delle borse di studio biennali e triennali è subordinata all'ammissione al successivo anno di corso, con votazione non inferiore ai 7/10 in ciascuna materia del programma.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia provvederà, entro il 30 settembre di ogni anno, a dare comunicazione della riconferma alle interessate, sentita la Cassa per il Mezzogiorno.

Non sono ammessi subentri al beneficio delle borse di studio biennali e triennali negli anni di corso successivi al primo.

Le assegnatarie delle borse di studio triennali che al termine del primo anno non abbiano avuto la riconferma della borsa di studio decadono da ogni ulteriore diritto sulla stessa.

Roma, addì 28 luglio 1970

Il presidente: GOTELLI

(9047)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 27 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1969, registro n. 97, foglio n. 190, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione A.C.);

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione A.C.), di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Figliolia dott. Mario, consigliere di Stato, presidente;

Ravà prof. Tito, ordinario di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza nell'Università di Perugia;

Petrucciani prof. Mario, ordinario di storia della letteratura italiana moderna e contemporanea presso la facoltà di lettere e filosofia nell'Università di Urbino;

Del Grosso dott. Osvaldo, ispettore generale;

Tanzi dott. Leonardo, ispettore generale.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. De Rosa Antonio, direttore di sezione.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in lire 1.000.000 graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1970
Registro n. 80, *foglio n.* 242

(8970)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 681 in data 23 gennaio 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del comune di S. Caterina Villarmosa e di S. Cataldo;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dallo art. 5 del decreto legislativo 10 giugno 1966, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli uffici ed enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, ispettore generale amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Verdura prof. Salvatore, medico provinciale superiore;

D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Palermo;

Scaffidi prof. Vittorio, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Palermo;

Rocca dott. Ugo, vice prefetto presso la prefettura di Caltanissetta;

Margani dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Caltanissetta.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Balletti Calogero, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Enna.

Le prove di esame si svolgeranno in Palermo presso l'istituto di igiene ed avranno inizio non prima di un mese dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto che verrà anche pubblicato per giorni otto all'albo di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati nonchè nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

Caltanissetta, addì 7 settembre 1970

Il medico provinciale: SCHILLACI

(9110)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Milano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 49.110.11/640 del 26 gennaio 1970, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Milano al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni di legge;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Merlino dott. Eugenio, direttore di sezione della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno;

Lombardo dott. Antonino, ispettore generale veterinario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Corsico prof. Giuseppe, docente di anatomia patologica presso l'Università di Milano, facoltà veterinaria;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica e polizia veterinaria presso l'Università di Milano;

Belloli dott. Giancarlo, veterinario condotto di Lodivecchio.

Segretario:

Carrato dott. Leonardo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Milano, addì 14 settembre 1970

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(9133)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.